



Istituto Romano di San Michele

Il Segretario Generale

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.796 dell'11 dicembre 2018, con cui è stato disposto un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 – pubblicato sul BURL n.4 del 10 gennaio 2019 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, *“nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente”*;

Preso atto dell'effettivo insediamento del Dott. Vincenzo Gagliani Caputo in data 14 gennaio 2019 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

Preso atto del Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14 marzo 2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la *“Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Istituto Romano di San Michele” con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”*, con il quale si è prorogato l'incarico del Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele fino alla nomina dei nuovi organi dell'ASP, nonché si è confermato il Dott. Claudio Panella nell'incarico di Segretario Generale fino alla naturale scadenza contrattuale;

Premesso, che l'art. 42, comma 5, del *“Testo Unico decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 – Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap”*, così come modificato dalla *“Legge 24.12.2003 n. 350, comma 106. Congedo per l'assistenza ai disabili”*, stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere figli con handicap grave in relazione al quale è stata accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 104/92 la situazione di gravità contemplata dall'art. 3, comma 3, della medesima legge 104/92;

Visto l'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 così come modificato dall'art. 4 del D.lgs n. 119/2011 che prevede quanto segue: *“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”*;



Istituto Romano di San Michele

Premesso

- che con Determina n. 87 del 03/09/2012 è stato concesso il congedo straordinario retribuito per assistere per 30 giorni con decorrenza dal 03/09/2012 al 02/10/2012;
- che con Decreto n. 223 del 07/08/2017 è stato concesso il congedo straordinario retribuito per assistere per 32 giorni con decorrenza dal 8/08/2017 al 8/09/2017;
- che con Determina n. 271 del 13/06/2019 è stato concesso il congedo straordinario retribuito per assistere per 57 giorni con decorrenza dal 17/06/2019 al 28/06/2019, dall'8/07/2019 al 26/07/2019 e dal 05/08/2019 al 30/08/2019;
- che con Determina n. 253 del 30/04/2020 è stato concesso il congedo straordinario retribuito per assistere , per 32 giorni con decorrenza dal 4/05/2020 al 29/05/2020;
- che con Determina n. 347 del 16/06/2020 è stato concesso il congedo straordinario retribuito per assistere , per 47 giorni con decorrenza dal 15/06/2020 al 31/07/2020;
- che con Determina n. 444 del 05/08/2020 è stato concesso il congedo straordinario retribuito per assistere , per 35 giorni con decorrenza dal 01/08/2020 al 04/09/2020;
- che con Determina n. 485 del 07/09/2020 è stato concesso il congedo straordinario retribuito per assistere , per 56 giorni con decorrenza dal 05/09/2020 al 30/10/2020;

Atteso che dipendente a tempo indeterminato di questo Ente in qualità di Esecutore – Cat. B1 è ,

Vista l'istanza prot. n. 7842 del 30/10/2020 presentata , finalizzata alla concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito per assistere per il seguente periodo 02/11/2020-31/12/2020 per un totale di 62 giorni;

Preso atto che, come precisato dalla circolare INPS n. 64 del 15/03/2001 “ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria -perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche- l'effettiva ripresa del lavoro...”, nella stessa circolare si specifica che “due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi)”;

Visto altresì il verbale sanitario non rivedibile redatto in data 06.07.2006 dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap che riconosce lo stato di gravità di cui all'art. 3 comma 3, della legge 104/1992 .

Preso atto della necessaria presenza accanto e del suo diritto ad usufruire del congedo straordinario;



Istituto Romano di San Michele

Vista la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- 1) di concedere *congedo straordinario* la fruizione del periodo di "Congedo straordinario" ai sensi dell'art. 42 comma 5, del D.Lgs 151/2001 per assistere *un familiare*;
- 2) il periodo decorrerà dal 2 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2020 per un totale complessivo di 62 giorni;
- 3) *congedo straordinario*, ai sensi del comma 5, art. 42 del D.lgs n. 151/2001, sarà corrisposta una indennità pari all'ultima retribuzione percepita;
- 4) il congedo di cui trattasi, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non sarà valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (Circolare n. 11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali).



Istituto Romano di
San Michele

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Determina n. 610 del 30.10.2020

Si attesta che la Determina n. 610 del 30.10.2020
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 30.10.2020

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)